

Pubblicato il 27/08/2021

N.04469_2021 REG.PROV.CAU.
N. 08440/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8440 del 2021, proposto da Valeria Maselli, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Potenza, Giorgio Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione–Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale di Milano-Ufficio X, Ministero Istruzione – Usr Lombardia -Ambito Territoriale di Milano - Liceo Artistico Statale di Brera - Milano non costituiti in giudizio;

nei confronti

Marco Mancin, Sabrina Baroncini, Laura Clima non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) delle graduatorie per le classi di concorso A027 – Matematica e Fisica – nonché A037 – Scienze e Tecnologie Delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di

Rappresentazione Grafica – della II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, pubblicate in data 10.8.2021, con decreto dell'U.S.R. per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano-Ufficio X (n. prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO.UFFICIALE(U).0010286.10.08.2021) e, contestualmente, delle Graduatorie d'Istituto (G.I.) della III Fascia per l'Ambito Territoriale della provincia di Milano, da cui la ricorrente risulta esclusa,

2) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione;

3) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) II Fascia e (contestualmente) delle Graduatorie d'Istituto (G.I.), III Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Milano per le ulteriori classi di concorso d'interesse della ricorrente, A020-A026-A040-A041-A047-A060 pubblicate con detto decreto dell'UST di Milano del 10.8.2021

4) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inclusione del 29.7.2020(N.prot.:m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436.29-07-2020) e precisamente punti: 160 per A020; 166 per A026; 160 per A040, 162 per A041; 160 per A047 e 150 per A060;

5) del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Usr Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano Liceo Artistico Statale di Brera – Milano a firma del Dirigente Scolastico p.t., n. Prot. n. 3341 datato 02/07/21, che ha escluso la ricorrente MASELLI VALERIA dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/2022, dell'Ambito Territoriale di Milano, per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica – nonché per la classe di concorso A037 – Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e

Tecniche di Rappresentazione Grafica.

6) del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Usr Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano Liceo Artistico Statale di Brera – Milano a firma del Dirigente Scolastico p.t., n. Prot. n. 3340 datato 02/07/21, che ha decurtato il punteggio maturato dalla ricorrente MASELLI VALERIA ed indicato nella domanda di inclusione nelle GPS (Numero di protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436.29-07-2020) nelle altre classi di concorso di interesse della ricorrente A020 A026 A040 A041 A047 A060;

7) dei provvedimenti di convalida a sistema della indicata esclusione nonché dei provvedimenti di convalida a sistema del punteggio pubblicati dall'U.S.R. per la Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano e del decreto di pubblicazione delle GPS (Prov. MI).

IN VIA SUBORDINATA :

8) per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale, della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 6, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” lettera A.1 rubricata “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo

la normativa vigente” e lettera B.9 rubricata “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nelle classi

A027 ed A037 per mancanza del titolo di accesso e nella parte in cui non consentirebbe l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera B e C in base ai titoli posseduti dalla docente MASELLI VALERIA nelle classi di concorso A020 A026 A040 A041 A047 A060;

9) della Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto “disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027 e A037, in cui non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle graduatorie per le medesime classi di concorso;

10) della Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto “nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi” nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso in cui, per la classe di concorso A037, non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle graduatorie per le medesime classi di concorso;

11) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo, anche ai fini della loro disapplicazione, nella parte in cui non includono la ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per le classi di concorso A027 ed A037 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione del 29.7.2020 e nella parte in cui includono la ricorrente nelle G.P.S. e G.I. per le classi di concorso A020 A026 A040 A041 A047 A060 in una posizione attribuita con un punteggio illegittimamente decurtato rispetto ai titoli posseduti dalla ricorrente al momento della domanda di inclusione del 29.7.2020; nonché, sempre nelle parti di interesse:

12) per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica, a disporre l'inserimento della docente Maselli Valeria, anche in appositi elenchi aggiuntivi,

nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, nell'Ambito d'interesse di Milano, nelle classi concorsuali A027 e A037, con effetti “definitivi”;

13) ed, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visti i precedenti decreti monocratici nn. 4443, 4444 e 4449 del 2021, con i quali è stata accolta analoga istanza presentata nell'ambito di giudizi simili;

Ritenuto, per ragioni di giustizia sostanziale, di dover confermare l'orientamento ivi espresso;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la proposta istanza cautelare monocratica ai soli fini dell'ammissione con riserva della ricorrente all'ulteriore corso della procedura, impregiudicate le valutazioni riservate alla fase collegiale del giudizio;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 5

ottobre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 agosto 2021.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. N. 04469/2021 REG.PROV.CAU. pubblicato il 27/08/2021 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio N. 08440/2021 REG.RIC.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.". Dette modalità sono rese note sul sito medesimo.